

SEMINARIO FORMATIVO

ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Seminario in FAD sincrona

ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE IL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INGEGNERI

ORDINE DEGLI INGEGNERI CASERTA

Caserta, 04 Luglio 2023

ING. CARMELA GIONTI

Consigliere Ordine Ingegneri Caserta

- ✓ Oggetto della Professione di Ingegnere
- ✓ Ordinamenti Professionali
 - Organi di Governo della Categoria

LE PROFESSIONI INTELETTUALI

Le professioni intellettuali sono caratterizzate dall'esercizio abituale di un'attività diretta al compimento di atti e alla prestazione di servizi a favore di terzi per la quale è richiesto un elevato grado di preparazione nonché il rispetto di un codice etico.

OGGETTO DELLA PROFESSIONE

La professione dell'ingegnere interessa l'intera economia e pertanto l'intera vita dell'uomo.

Ogni cosa che ci circonda è opera diretta o indiretta, parziale o totale di un ingegnere che ha ideato, progettato, diretto, comunque seguito nella loro realizzazione ad esempio la casa ed il suo arredamento, la strada, i mezzi di trasporto, la produzione di energia, le telecomunicazioni, gli strumenti dell'informatica fino alle più sofisticate opere di bioingegneria.

Nell'ambito dell'azione dell'ingegnere ricade pertanto tanta parte della nostra vita, della nostra salute e della nostra sicurezza nonché la tutela globale dell'ambiente.

OGGETTO DELLA PROFESSIONE

La professione di ingegnere ha un notevole impatto sociale.

La sua attività ha una valenza di pubblico interesse (C.P. art. 359).

Il suo operato deve sempre essere svolto con la massima:

- ✓ Diligenza
- ✓ Prudenza
- ✓ Perizia

Cod<mark>ice Civile artt. 1228 – 2049 –2232</mark>)

TUTELA DELLA PROFESSIONE REGOLAMENTAZIONE

- La rilevanza economica e sociale della professione dell'ingegnere richiede che essa venga regolamentata sul piano normativo e venga sorretta da una deontologia sul piano dell'etica.
- La regolamentazione comporta l'istituzione di organismi (in Italia gli Ordini) che provvedano alla tutela del titolo ed alla vigilanza sull'attività professionale.
- La regolamentazione della professione però non è sufficiente quando sono in gioco valori come la vita, la salute, la sicurezza delle persone deve esistere una

DIRETTIVA ETICA

che deve derivare da un codice deontologico.

ORDINAMENTI PROFESSIONALI

- La regolamentazione della professione di ingegnere unitamente a quella degli architetti risale alla Legge n. 1395 del 1923 e dal Regolamento del 1925, risente pertanto della obsolescenza di molti anni di profonde trasformazioni istituzionali, sociali ed economiche.
- L'avvento delle Regioni, la recente attribuzione costituzionale alle stesse di una competenza concorrente sulle professioni, affidamento per Legge agli Ordini di nuovi poteri in materia disciplinare e di sicurezza, la tutela del titolo e l'applicazione delle direttive europee hanno modificato ed ampliato notevolmente il campo d'azione degli Ordini stessi che recentemente si è esteso anche alla professionale formazione e all'aggiornamento.

Ultime norme sugli Ordini

- DPR 169/2005 Regolamento elettorale degli organi degli ordini professionali
- D.P.R. 137/2012 ha stabilito che presso gli Ordini professionali debbano essere istituiti i Consigli di Disciplina territoriali a cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.
- L.R. Campania n. 59 del 29.12.2018
 "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale"

ing. Carmela Gionti ----04 Luglio 2023

ALBO PROFESSIONALE

L'albo professionale dell'Ordine degli Ingegneri viene suddiviso in due sezioni, la **sezione A** cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica (quinquennale) e la **sezione B** cui si accede, pure previo esame di Stato, con il titolo di laurea (triennale).

Ciascuna sezione viene ripartita nei seguenti tre settori: civile e ambientale, industriale e dell'informazione in relazione allo specifico percorso formativo degli iscritti. Il titolo professionale degli iscritti nella sezione B sarà specificato con l'aggiunta "iunior".

SETTORI ALBO

"Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato".

L'art.49 del DPR 328/2001 prescrive che "gli attuali appartenenti all'Ordine degli Ingegneri vengono iscritti nella sezione A nonché nel settore o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

Organo fondamentale dell'Ordine a norma degli artt. 26, 27 e 28 del Regolamento è l'Assemblea degli iscritti le cui adunanze sono ordinarie per l'approvazione dei bilanci e per l'elezione del Consiglio e straordinarie in tutti gli altri casi. I compiti fondamentali del Consiglio concernono: la disciplina degli iscritti;

- l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari (compiti ora demandati al consiglio disciplina);
- > /a tutela del titolo;
- / il contributo annuale di iscrizione;
- La tariffa professionale per quanto non previsto dalla tariffa nazionale;
- La formulazione di pareri alle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti la professione.

CONSIGLIO

Funzione designativa dei Consigli:

- l'indicazione di terne di professionisti tra i quali scegliere il collaudatore di opere in c.a. o metalliche eseguite in proprio da un costruttore ai sensi dell'art. 7 della Legge 05.11.1971 n.1086;
- l'indicazione di terne di professionisti richieste da Amministrazioni pubbliche entro le quali scegliere membri di Commissioni e Collaudatori tecnico-amministrativi e funzionali di opere realizzate dalle stesse;
- la designazione di membri di Commissioni Arbitrali ove prevista dai capitolati o da contratti;
- l'assistenza al Presidente del Tribunale per l'iscrizione di ingegneri nell'Albo dei consulenti tecnici;
- la designazione di membri della Commissione per gli esami di Stato.

CONSIGLIO

Il Consiglio elegge al suo interno:

• Il **Presidente**, che convoca il Consiglio, ne stabilisce l'ordine del giorno, e rappresenta legalmente l'Ordine;

dà inoltre

- attuazione alle delibere del Consiglio.
- Il Segretario, che cura la stesura dei verbali delle riunioni di Consiglio e la corrispondenza;
- Il **fesoriere**, che gestisce la cassa dell'Ordine.

ORDINI

- In tempi recenti i Consigli hanno assunto spesso posizione in merito a norme e regolamenti locali, regionali e nazionali mirando a tutelare nel contempo l'interesse pubblico e quello della categoria.
- Significativo è l'orientamento di molti Ordini a intervenire in particolare con osservazioni in sedi di pubblicazione sugli **strumenti urbanistici** comunali.
 - Particolare interesse pongono oggi I Consigli e gli Ordini degli ingegneri in tema di **concorsi e di affidamento di incarichi** pubblici nonché in tema di aggiornamento professionale.
- Concludendo si deve rilevare come la dottrina e la giurisprudenza riconoscano all'Ordine la natura giuridica di **Ente di Diritto Pubblico non economico** attese le finalità di pubblico interesse che persegue in connessione con l'attività professionale degli iscritti che ha evidente riflesso nei confronti della collettività.

- L'istituzione delle Regioni a statuto speciale nel 1948 e delle Regioni a statuto ordinario tra il 1972 ed il 1977 ha avviato un decentramento amministrativo e legislativo che interessa da vicino l'attività professionale.
- Le Regioni, infatti, hanno competenza in campo urbanistico e recentemente anche quella concorrente in campo di regolamentazione delle professioni. Per soddisfare le conseguenti esigenze degli Ordini provinciali si sono costituite in epoche diverse e in forma libera non regolamentata per Legge le Federazioni o Consulte regionali (non hanno fondamento giuridico).

FEDERAZIONI

Pur presentando struttura organizzativa diversa da Regione a Regione le Federazioni hanno assunto alcuni fondamentali compiti comuni quali:

- esprimere pareri e assumere iniziative presso gli organi regionali ed anche nazionali in relazione a Leggi e regolamenti che interessano la professione;
- Coordinare le iniziative di carattere regionale dei diversi Ordini provinciali intervenendo in sede regionale in rappresentanza della categoria;
- intervenire in sede regionale ed in concorso con il C.N.I. per la tutela del titolo e per la dignità professionale dell'ingegnere libero professionista e dipendente;
- costituire Commissioni di studio per I problemi regionali che interessano la categoria;
 - designare i rappresentanti della categoria nelle varie sedi e rappresentanze regionali.

L'organo deliberante della Federazione della Regione Campania è il Consiglio costituito dai Presidenti degli Ordini provinciali e da un consigliere per ciascun Ordine.

Tralasciando ogni altro particolare di natura statutaria si può affermare concludendo la rilevante importanza assunta dalle Federazioni regionali per le quali si auspica a breve il riconoscimento legale.

- Il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) come quello delle altre professioni "protette" è stato istituito ed è stato regolamentato dal già citato Decreto Legislativo Luogotenenziale 23.11.1944n.382 ove peraltro è indicato con la primitiva denominazione di Commissione centrale.
- Il Consiglio Nazionale è composto di quindici membri eletti dai Consigli degli Ordini provinciali ai quali un numero di voti correlato al numero degli iscritti ai singoli Ordini. Il Consiglio è costituito presso il Ministero di Giustizia, dura in carica cinque anni ed elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. I membri del Consiglio Nazionale debbono essere iscritti all'Albo, sono rieleggibili e non possono far parte dei Consigli provinciali.

Il Consiglio Nazionale ha compiti rappresentativi e consultivi:

- Fornisce parere sui progetti di Legge e di regolamenti che riguardano la professione ed inoltre, a richiesta del Ministero di Giustizia, fornisce interpretazioni di Leggi e regolamenti pure riguardanti la professione. In relazione all'enorme sviluppo legislativo e normativo di interesse diretto e indiretto della professione di ingegnere avvenuto negli ultimi anni l'attività del Consiglio Nazionale in questo settore si è notevolmente dilatata estendendosi anche al campo sempre più vasto ed innovativo delle direttive europee.
- Ha altresì una **funzione giurisdizionale** importante ed eccezionale sotto il profilo giuridico. Può infatti essere interposto ricorso al Consiglio Nazionale in materia di elezione dei Consigli provinciali degli Ordini ed in genere contro I provvedimenti adottati dai Consigli stessi in particolare quelli relativi alle iscrizioni ed ai procedimenti disciplinari.
- Peralto non è ammissibile il ricorso al Consiglio Nazionale contro le delibere adottate in materia di liquidazione parcelle rattandosi in tal caso di semplici "pareri" che possono solo essere sottoposti all'esame del Giudice ordinario il quale può discostarsi dal contenuto di tali pareri e disattenderne il merito
- La trattazione dei ricorsi avanti al Consiglio Nazionale è regolamentata dal Decreto del Ministro di Giustizia 01.10.1948.
- Nel ambito di un naturale ampliamento dei propri compiti il Consiglio Nazionale ha attivato l'Assemblea Nazionale dei Presidenti, peraltro senza potere deliberativo, nonché la rappresentanza degli ingegneri italiani negli organismi di categoria europei e internazionali.

- Norme di Etica
- Il codice "etico" approvato dal C.N.I
- Competenze professionali
 - Laureati Specialisti
 - Laureati Triennali

NORME DI ETICA

- Etimologicamente indica un costume, una consuetudine, un'abitudine.
- Comunemente viene ad essa attribuita una valenza di ordine morale.
- Il concetto di "Bene" o "Male" nella filosofia moderna ha un valore soggettivo, relativo e contingente.
- L'etica professionale si pone dunque l'obiettivo di disciplinare il comportamento dell'ingegnere al fine di garantire che il suo operato non si scontri con gli interessi delle figure con le quali è in rapporto e che la sua azione si svolga alla luce di principi come la correttezza, l'onestà e la giustizia.

IL CODICE APPROVATO DAL CNI E DALL'ORDINE DI CASERTA

IL CODICE – I TITOLI FONDAMENTALI

- Principi Generali;
- Rapporti con l'Ordine;
- Rapporto con i Colleghi;
- Rapporto con il Committente;
- Rapporto con la Collettività e l'Ambiente;
- Disposizioni finali.

IL CODICE APPROVATO DAL CNI E DALL'ORDINE DI CASERTA

Principi Generali

- La professione di Ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato Italiano
- L'ingegnere deve rispettare le norme del codice deontologico
- Le norme si applicano sia per attività saltuaria che continuativa
- L'ingégnere adempie agli impegni assunti con cura e diligenza
- L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non ayere adeguata preparazione
- ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto
 - L'ingegnere deve costantemente migliorare ed aggiornare la propria competenza

Rapporti con l'Ordine

- Obbligo della collaborazione con l'Ordine
- Obbligo di presentarsi di fronte al Consiglio
 Obbligo di fornire i chiarimenti richiesti
 Adeguamento alle deliberazioni del Consiglio

Rapporti con i Colleghi

- Lealtà e correttezza verso i colleghi al fine di affermare anche la comune cultura ed identità
- Stessi principi verso altri professionisti esercenti attività intellettuale o che abbiano connessione con la professione di ingegnere
- Astensione da critiche denigratorie (non motivate)
- Divieto di ricorrere a mezzi incompatibili alla dignità della sua professione

Rapporti con il Committente

- L' ingegnere è tenuto al segreto professionale e alla riservatezza
- La retribuzione deve avvenire secondo le norme vigenti
- Il rapporto è di natura fiduciaria
- Deve salvaguardare il decoro (ex. Art. 2233 c.c.)
- Deve evitare situazioni in cui si configuri un conflitto di interessi: compensi ricevuti da terzi, scelte progettuali che possono avvantaggiarlo sotto una qualunque forma, etc...
- Affermazione dei principi di lealtà e correttezza.

Rapporti con la Collettività e l'Ambiente

- Tutela della vita e salvaguardia della salute altrui
- Evitare di arrecare danni all'ambiente
- Rispetto dei beni storici, culturali, architettonici e dell'ambiente
- Massima valorizzazione delle risorse naturali
- Minimo spreco delle risorse energetiche
- Partecipazione alla vita sociale.

NORME DI ATTUAZIONE INCOMPATIBILITA'

- Incarichi al fianco di altri in cui si configuri un conflitto di interessi
- Abuso di potere
- Esercizio della libera professione in contrasto con altre norme che lo vietino
- Partecipazione a concorsi le cui condizioni siano state considerate dall'Ordine pregiudizievoli ai diritti o al decoro della professione di ingegnere



INGEGNERI

ARCHITETTI



- Le competenze dell'ingegnere sono tuttora sostanzialmente definite dall'art. 51 del Regolamento di cui al R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 che afferma:
- "Sono di spettanza della professione di ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare e duttilizzare I materiali direttamente o indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo".
 - Come si rileva le competenze sono vastissime e molto genericamente definite per altro naturalmente non inclusive di alcuni settori sorti sviluppatisi in tempi successivi.
 - Tali circostanze hanno dato luogo a frequenti conflitti di competenza con gli architetti e soprattutto con i geometri cui hanno fatto seguito numerosi pronunciamenti, talora contrastanti, dell' Autorità Giudiziaria.

Per quanto riguarda la delimitazione delle competenze degli ingegneri nei confronti degli architetti si richiama quanto disposto dall'art.52 del già citato Regolamento di cui al R.D. 23 Ottobre 1925 N. 2537 che afferma: "Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché I rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile, che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla Legge 20 giugno 1909 n.36 per l'antichità e le belle arti (trattasi della Legge sulla protezione delle cose d'interesse storico, artistico, archeologico ora Legge 1ºgiugno 1939 n.1089), sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere".

Sono ovviamente esclusi dalle competenze dell'architetto gli impianti, le infrastrutture (strade, acquedotti, fognature, ecc.) ed in genere tutto quanto è attinente all'ingegneria.

Geometri e Periti

Per esaminare invece dettagliatamente i limiti di competenza dei **geometri** si fa riferimento al **R.D. 11 febbraio 1929** concernente la regolamentazione per la relativa professione. L'art.16 di detto Decreto specifica, infatti, dettagliatamente le funzioni che possono svolgere I geometri, mentre il successivo art. 18 precisa le numerose funzioni che sono comuni agli ingegneri civili ai quali viene riconosciuta inoltre la facoltà di compiere la stima dei fondi e delle aree nonché la stima delle servitù rurali e dei danni ai fabbricati. Si ritiene peraltro opportuno segnalare i quattro principali motivi di contrasto tra ingegneri e geometri.

- Anzitutto il concetto di "modeste costruzioni civili "che da tempo la Giurisprudenza ha inteso interpretare non tanto in senso quantitativo quanto in senso qualitativo.
- In secondo luogo riguardo alle opere con struttura metallica o in cemento armato per le quali ugualmente in giurisprudenza è stato acquisito il principio secondo cui sono escluse dalla competenza dei geometri (e dei periti) e sono riservate alla competenza degli ingegneri e degli architetti.
- In terzo luogo i fabbricati industriali che rientrerebbero nelle competenze del geometra solo nel caso di edifici ad uso agricolo di limitata importanza.
 - n quarto luogo i piani particolareggiati urbanistici di limitata estensione per I quali le competenze dei geometri sono state quasi costantemente escluse dalla giurisprudenza anche da quella del Consiglio di Stato.

INGEGNERI E SETTORI

Attività che formano oggetto della professione dell'ingegnere sono fissati dal DPR 328/2001:

per il settore "ingegneria civile e ambientale":

la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere e di strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;

per il settore "ingegneria industriale":

la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medicochirurgica;

per il settore "ingegneria dell'informazione":

la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

INGEGNERI E SEZIONI

- Il comma 2 dell'art.46 del DPR 328/01 precisa che per gli iscritti nella sezione A cioè per gli ingegneri specialistici (quinquennali), restando confermate, sempre ripartite tra I tre settori, le competenze stabilite dalla vigente normativa, ne formano particolare oggetto quelle attività che implicano l'uso di metodologie avanzate innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi e innovativi.
- Per le opere edilizie, per le macchine e per gli impianti, nonché per gli impianti e di sistemi elettronici e per le automazioni, la generazione, la trasmissione e l'elaborazione delle informazioni è previsto per gli ingegneri iunior esclusivamente il concorso e la collaborazione mentre per le corrispondenti opere, macchine e impianti di tipologia semplice e ripetitiva da realizzarsi con uso di metodologie standardizzate è prevista una competenza piena.
 - Per quanto attiene il settore dell'ingegneria civile e ambientale si ritiene che le competenze degli ingegneri iunior si estendano alle opere infrastrutturali (strade, fognature, acquedotti, ecc.) peraltro entro i limiti già esposti.

INGEGNERI IUNIOR

Il comma 3 del precitato art.46 del DPR 328/01 indica che formano oggetto delle competenze professionali degli iscritti nella sezione B cioè degli

ingegneri iunior (triennali) le seguenti attività suddivise per i tre settori:

per il settore "ingegneria civile e ambientale":

Le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie; la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate; i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

per il settore "ingegneria industriale":

Le attività basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione progettazione, direzione lavori, alla stima attività di collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche; i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti; le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

per il settore "ingegneria dell'informazione":

Le attività basate sull' applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni; i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti esistemi elettronici; le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

- Obblighi Tributari
- Trattamento Previdenziale
- Provvedimenti Disciplinari
- Tariffe Professionali

OBBLIGHI TRIBUTARI

La normativa vigente relativa all' I.V.A. (Imposta Valore Aggiunto), e il Testo Unico delle Imposte Redditi, prevedono che chi esercita una libera professione come iscritto ad un Albo specifico assuma la partita I.V.A.

Sono ammesse prestazioni professionali senza partita IVA soltanto nel caso di una loro "occasionalità", situazione che viene a cessare nel momento in cui insorgono comportamenti che la rendono "abituale". Le circostanze che determinano la "occasionalità" delle prestazioni non sono mai state chiarite in modo definitivo, e comunque sono collegate all'importo dei redditi provenienti dall'attività professionale, al numero di fatture (parcelle) emesse e al periodo di tempo per il quale detta attività risulta esercitata.

Sono attività di lavoro autonomo occasionale quindi quelle che possono essere svolte saltuariamente, non abituali, senza un vincolo di subordinazione (anche se spesso non si vede ma esiste). Non vi deve essere nemmeno alcun coordinamento con il committente. Questo è quanto chiarito e trovate anche nella circolare Inps n. 103 del 2004. Euro 5.000,00 max

Attualmente il regime forfettario dei minimi per i titolari di partita IVA consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva del 15% (5% dal 2016 per le nuove attività per i primi 5 anni di attività).

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

INARCASSA

La legge 4 Marzo 1958, n. 179 (Istituzione e ordinamento della **Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti**) comparsa su G.U. 24.3.1958, n.72 istituisce dal punto di vista legislativo la cassa di previdenza di ingegneri e architetti (Inarcassa).

L'iscrizione a INARCASSA, per chi esercita la libera professione, è obbligatoria ai sensi dell'art. 21 della legge n.6 del 3 gennaio 1981.

L'INARCASSA assicura la pensione al compimento dei 65 anni di età

E' consentito il riscatto degli anni di laurea e del servizio militare.

I giovani ingegneri ed architetti che si iscrivono o che si riscrivono ad Inarcassa prima di aver compiuto i trentacinque anni di età beneficiano della riduzione contributiva per cinque anni solari a partire dalla data di prima iscrizione e comunque non oltre il trentacinquesimo anno di età.

LE/RIDUZIONI CONTRIBUTIVE IN DETTAGLIO

Contributo soggettivo:

contributo minimo: riduzione ad 1/3 (€ 780,00 nel 2019);

contributo percentuale: riduzione dell'aliquota di calcolo dal 14,50% al 7,25%.

Contributo integrativo:

contributo minimo: riduzione ad 1/3 (€ 231,70 nel 2019);

contributo percentuale: nessuna riduzione

OBBLIGHI TRIBUTARI

REGIME ORDINARIO

Il possesso della partita I.V.A., in regime ordinario, implica l'assunzione di rilevanti e ricorrenti obblighi di tipo fiscale quali:

- l'obbligo di emissione di fatture gravate dall'IVA e loro numerazione progressiva e di annotazione sugli appositi libri;
- l'obbligo di versamenti periodici dell'imposta riscossa, entro I termini previsti, pena pesanti sanzioni, anche per un solo giorno di ritardo;
- l'obbligo della dichiarazione annuale;
- l'annotazione su appositi libri delle spese sostenute e fiscalmente riconosciute, nonché dell'acquisto di beni inerenti l'esercizio della professione.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI CONSIGLIO DISCIPLINA DI CUI AL DPR 7 AGOSTO 2012 N. 137 ART 8

Sono disciplinati dal R.D. n. 2537 del 23 ottobre 1925 (artt. dal 43 al 49)

- FASE ISTRUTTORIA (artt. 43 e 44)
- FASÉ DECISORIA (artt. 44 e 45)
- ULTERIORI CIRCOSTANZE, RIAMMISSIONE ALL'ALBO, RICORSI E IMPUGNAZIONE. (artt. 46 e seguenti)

FASE ISTRUTTORIA

- Assunzione delle informazioni e la verifica dei fatti da parte del Presidente, con audizione dell'incolpato;
- Decisione del Consiglio su relazione del Presidente se vi sia motivo di giudizio disciplinare;
- Citazione, per mezzo di ufficiale giudiziario, dell'incolpato a presentarsi davanti al Consiglio dell'Ordine con preavviso di almeno 15 giorni;
- Discussione, nel giorno prefissato, del procedimento, previa nomina del relatore con audizione dell'incolpato che ha la facoltà di presentare documentazione o prove a sua discolpa;
- Ai sensi dell'art. 45, decisione da parte del Consiglio della pena.

SANZIONE DISCIPLINARE

- Avvertimento: consiste in una semplice ammonizione
- Censura: condanna del comportamento del professionista a cui, per implicito, non vengono riconosciute attenuanti per leggerezza, buona fede o scarsa diligenza
- Sospensione dell'esercizio professionale (per una durata non superiore a sei mesi): il professionista non può assumere incarichi né proseguire in quelli in corso di esecuzione.
 - Non può inoltre vantare alcun diritto a compenso per prestazioni rese in pendenza di sospensione
- Cancellazione dall'Albo: viene impedito lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e gli viene negato qualsiasi diritto derivi dall'iscrizione all'Albo (es. Opinamento di parcelle).

L'avvertimento e la censura non hanno influenza diretta sull'attività professionale dell'ingegnere pur configurandosi come precedenti per eventuali ulteriori procedimenti.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

- Art.46: L'ingegnere è automaticamente sospeso se a suo carico vi sono procedimenti di custodia cautelare. La sospensione decade con la revoca del procedimento.
- Art.47: Disciplina i casi in cui è concessa la reiscrizione all'Albo
- Art.48: Le sentenze disciplinari possono essere impugnate dall'incolpato o dal P.M. di fronte al Consiglio Nazionale Ingegneri
- Art.49: Il giudizio disciplinare di un membro del Consiglio dell'Ordine viene esplicato dal Consiglio dell'Ordine più vicino.

Norme civilistiche e penali relative all'esercizio della professione

Esercizio professionale individuale ed associato. Società di ingegneria

- /Incarichi professionali Disciplinari di incarico
 - Obblighi tributari Trattamento previdenziale

L'ingegnere ha a suo carico:

- > RESPONSABILITÀ CIVILI
- RESPONSABILITÀ PENALI

Il suo operato deve sempre essere svolto con la massima:

- Diligenza
- Prudenza
- Perizia

(Codice Civile artt.1228 –2049 –2232)

Concetto di dolo o colpa grave

L'art. 2236 C.C. cita:

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di "speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave."

Cosa și intende per "speciale difficoltà"?

Problemi o prestazioni che esulano dalle conoscenze e metodologie correntemente acquisite e utilizzate

Prestazioni urgenti che non permettano il giusto approfondimento concettuale o di indagine

Concetto di dolo o colpa grave

Il professionista in questi casi deve sempre:

Rendere edotto il committente delle difficoltà sopravvenute e del rischio che pertanto lo stesso committente si assume rendendosi quanto meno corresponsabile di eventuali problemi in sede civile

Accertarsi che sia dimostrabile l'esistenza e il rilievo di problemi tecnici di particolare difficoltà

Responsabilità indiretta Truffa (C.P. art. 640):

Il professionista che avalli provvedimenti o procedure formalmente corrette ma sostanzialmente illecite, non necessariamente per godere di un utile (se non portare a compimento l'opera da lui progettata) ma ad esempio favorendo tramite soluzioni di compromesso fra stazione appaltante e impresa esecutrice la risoluzione pacifica del contratto, si rende dunque colpevole di truffa ai danni dello stato o di privati. (da sei mesi a cinque anni di detenzione)

Responsabilità di tipo penale non contemplate dal C.P.

- Violazioni della normativa antisismica (Legge 2 febbraio 1974 N. 64 art. 20 – Legge Reg. 9/1983)
- Violazioni della normativa urbanistico-edilizia (DPR 380/2001)
- Legge N. 1086/71 (Artt.13, 15 e 16) riguardante la direzione dei lavori e il collaudo di opere a struttura metallica o in cemento armato.
- Norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
- Norme sugli impianti e sul risparmio energetico;
 - Norme sui lavori pubblici (Dlgs 50/2016)
- NAltre...

Per concludere invitiamo tutti i presenti a riflettere sul ruolo sociale a cui la professione che hanno scelto li chiama.

L'ingegnere (libero professionista o dipendente):

deve cercare indubbiamente di assecondare le esigenze del committente (o della ditta per la quale lavora) a patto però che ciò non sia pregiudizievole per la tutela e la salvaguardia della collettività.

Ciò non è affermato solamente in termini deontologici ma anche in termini di diritto Civile e Penale.

Ricordiamo la sentenza della Cass. Pen. 2/7/87: "ai fini della responsabilità di reato colposo a nulla rileva che la qualifica di direttore dei lavori sia stata assunta nell'interesse del committente in quanto, sotto il profilo penalistico interessa che l'agente abbia influito con la propria attività sul corso dei lavori del manufatto, sicché possa ravvisarsi la sussistenza del nesso di causalità tra quella attività e l'evento concretatosi in sinistro".

ESAME DI STATO

L'esercizio professionale dell'ingegnere viene riconosciuto dal punto di vista legislativo dalla legge 1395 del1923 con la quale fra l'altro vengono istituiti gli Ordini professionali. Il successivo regolamento del 1925 prescrive poi che per l'esercizio della professione sia indispensabile il superamento di un esame statale di abilitazione.

Si ribadisce infine che ai sensi dell'art. 2229 C.C. in base alla determinazione della Legge 25/04.1938 n.897 la professione di ingegnere può essere esercitata soltanto dagli Iscritti all'Albo professionale.

La mancanza di iscrizione, come dispone l'art. 2231 C.C., addirittura non da azione per il pagamento del compenso, circostanza questa che vale anche nel caso di difetto di competenza.

IN FORMA INDIVIDUALE

L'esercizio professionale in forma individuale è certamente, anche per gli ingegneri, il più antico e tuttora il più diffuso. E' regolamentato giuridicamente dagli artt. 2229 - 2238 del Codice Civile, dalla normativa di tutela del titolo e di governo della categoria precedentemente sposta ed è sottoposto a precise direttive etiche contenute nei codici deontologici.

Art. 2229/Esercizio delle professioni intellettuali:

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

IN FORMA INDIVIDUALE E PERSONALE

L'esecuzione dell'incarico, ai sensi dell'art. 2232 C.C. deve essere condotto personalmente seppur con l'aiuto di sostituti ed ausiliari e con la collaborazione di altri professionisti ove consentito. Il Professionista ha diritto, come afferma l'art. 2233 C.C., al compenso convenuto o a quello determinato secondo le tariffe e gli usi: per gli ingegneri (e gli architetti) è in vigore la legge 02.03.1949 n.143 che costituisce la tariffa professionale, ma non costituisce più minimo tariffario secondo la legge Bersani del 2005. Come tutti gli altri professionisti l'ingegnere è tenuto al segreto professionale in forza del rapporto che lo lega al Committente Tariffa D.M. 04.04.2001 per lavori pubblici.

D.M. 17 giugno 2016, D. Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013

ESERCIZIO PROFESSIONALE

RECESSO

L'art. 2237 C.C. dispone che il Committente può recedere dal contratto rimborsando al professionista le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

Per contro il professionista può recedere dal contratto solo per giusta causa.

L'esercizio professionale individuale può essere svolto, come ora frequentemente accade, nell'ambito di studi plurinominali intesi solo alla suddivisione delle spese sempre più rilevanti.

Talora nell'ambito di tali studi plurinominali, come pure nell'ambito di studi associati, si costituiscono società di servizi aventi il compito di gestire la struttura organizzativa complessiva suddividendo le spese conseguenti pro quota tra i professionisti partecipanti

ESERCIZIO PROFESSIONALE

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI

progettazione e successiva La la esecuzione di grandi opere nel campo dell'ingegneria civile ed industriale richiedono la costituzione di gruppi di professionisti/ specializzati in differenti settori quali viene affidato congiuntamente un singolo incarico specie nell'ambito delle opere pubbliche. Si sono così venute a costituire specie negli ultimi anni./ associazioni temporanee di professionisti, peraltro non regolamentate, costituite spesso per iniziativa degli stessi professionisti e talora della Committenza specie pubblica.

IN FORMA ASSOCIATA

Si devono sottolineare al riguardo due circostanze fondamentali

- Deve essere rispettato il concetto di personalità di esecuzione dell'opera
- Deve esistere il vincolo della esclusiva attività dei professionisti associati attraverso la struttura dello studio associato.

Si osserva infine che l'esercizio associato della professione comporta la conseguenza che i compensi dovuti dal Committente verranno corrisposti allo studio associato in base alla tariffa della categoria appartenenza del professionista o dei professionisti personalmente officiati Committente. Tra i problemi rilevanti dello studio associato si rileva quello relativo al conferimento delle quote di partecipazione da parte dei soci e del riparto delle spese e degli utili.

ESERCIZIO PROFESSIONALE

LE SOCIETÀ DI INGEGNERIA

I limiti dello studio associato specie nella progettazione e nella esecuzione di opere notevoli e complesse hanno determinato il sorgere di società di ingegneria nonostante il divieto della legge n.1815/1939. Negli anni passati, a far tempo dalla fine della seconda guerra mondiale, la progressiva affermazione delle società di ingegneria, particolarmente nel settore degli incarichi pubblici, ha dato luogo ad una prolungata e rigida azione di opposizione da parte degli Ordini e dei Consigli Nazionali degli Ingegneri e degli Architetti.

Alla fine tale opposizione si è notevolmente attenuata con l'affermazione di precise, specifiche condizioni per la costituzione e l'attività delle Società di ingegneria.

La disciplina delle società di ingegneria

La normativa che regola l'operatività delle società di ingegneria e architettura è contenuta principalmente in tre fonti normative:

il **Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50** recante "Codice dei contratti pubblici";

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2 dicembre 2016 n. 263 recante "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

la legge 4 agosto 2017, n. 124 recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza".

INCARICHI PROFESSIONALI

ARTICOLO 36 CODICE DEGLI APPALTI (DLGS 50/2016)

- Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
 - a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto ((anche senza previa consultazione di due o più operatori economici)) o per i lavori in amministrazione diretta;
 - b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro ((e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori)) e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
 - c) ((per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati));
 - cbis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti
 - d) ((per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8)).

INCARICHI PROFESSIONALI

Per gli Enti pubblici l'affidamento degli incarichi avviene sempre in forma scritta per delibera. Per il Committente privato è sempre buona cosa che sia affidato per iscritto con lettera controfirmata corredata da contratto o disciplinare. Per le opere pubbliche in particolare si elabora e sottoscrive un disciplinare di incarico. Non esiste uno schema fisso e vincolante di disciplinare: di norma è più o meno complesso in ragione del tipo e dell'importanza dell'incarico. Tale disciplinare contiene varie norme particolari che possono essere completive e interpretative della tariffa professionale vigente.

La Campania con la Legge regionale del 29 dicembre 2018, n. 59. "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale".

Art. 3 (Pagamenti per la prestazione professionale effettuata)

- 1. L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui all'articolo 76 del d.p.r. 445/2000 attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.
- 2. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione.

La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall'iter attivato.

Gli scienziati sognano di fare grandi cose... Gli ingegneri le realizzano!

(James Michener)